

STATUTO ACIPeA

ASSOCIAZIONE CULTURALE ITALIANA POETI e ARTISTI

COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1 – Il giorno 13 giugno del 2017 si è costituita l'Associazione Culturale Italiana Poeti e Artisti "ACIPEA" una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, non lucrativa con durata illimitata nel tempo, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto composto da ventitré articoli.

Art. 2 – La sede dell'Associazione ACIPEA è stabilita in Via Ischia, 2 - CAP 83042 - Atripalda (AV). Il Consiglio Direttivo potrà decidere aperture di varie sedi in tutto il territorio Nazionale ed in Paesi esteri, nell'ambito delle leggi vigenti.

Art. 3 – L'Associazione ACIPEA persegue i seguenti scopi:

- ✓ diffondere la cultura in genere, comprese le tradizioni popolari e folkloristiche, ed in particolar modo quella letteraria, musicale, poetica ed artistica nel mondo dei giovani quanto degli adulti;
- ✓ ampliare la conoscenza e gli orizzonti conoscitivi in campo poetico, letterario ed artistico, attraverso l'interazione, la sperimentazione e lo scambio di idee che il contatto fra persone, enti ed associazioni consente di realizzare;
- ✓ allargare gli orizzonti didattici di tutti coloro che operano nel campo letterario, musicale e figurativo, utili ad elevare lo spirito ed il miglioramento per la persona e i suoi valori sociali;
- ✓ proporsi come punto di riferimento, luogo di incontro e di aggregazione nel nome dell'amore per l'interesse letterario ed artistico assolvendo alla funzione sociale di maturazione, crescita umana e civile;

Art. 4 - L'associazione ACIPEA per il raggiungimento dei suoi fini potrà:

- ✓ organizzare e gestire attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, corsi di perfezionamento, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;
- ✓ indire e organizzare concorsi e/o premi letterari ed artistici, reading poetici e letterari, presentazioni di libri con particolare interesse per le pubblicazioni degli associati, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documenti, concerti, spettacoli teatrali e serate danzanti e musicali a tema;
- ✓ svolgere attività editoriale: pubblicazione di antologie, bollettini informativi, riviste e pubblicazione degli atti di convegni, seminari, nonché degli studi e le pubblicazioni anche avvalendosi delle nuove tecnologie con particolare riferimento alla rete internet, l'interazione coi social network ed il web con ogni tipo di strumento.
- ✓ svolgere, in via sussidiaria e non prevalente, anche attività commerciale, nel rispetto dei limiti di legge.

Art. 5 -L'associazione ACIPEA è aperta a tutti coloro che, persone fisiche e giuridiche, sono interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali e ne condividono lo spirito e gli ideali.

A tale scopo l'Associazione ha fra i suoi componenti:

- ✓ Soci Fondatori: coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'associazione;
- ✓ Soci Sostenitori: coloro che, oltre alla quota base, sostengono finanziariamente l'Associazione mediante una donazione aggiuntive;
- ✓ Soci Ordinari: coloro che vengono ammessi a far parte dell'Associazione su delibera del Consiglio Direttivo e possono essere persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;

✓ Soci Onorari: coloro che, persone fisiche, enti o istituzioni, hanno reso o rendono servizi all'Associazione, che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno, ideale o economico, alla costituzione dell'associazione e alla sua crescita. Sono nominati dal Consiglio Direttivo, che provvede anche all'eventuale revoca del titolo di Socio Onorario nel caso si verificano le medesime condizioni previste per l'esclusione dei soci. La qualità di socio onorario ha solo carattere onorifico e di merito. Di fatto essi sono esonerati dal versamento della quota annuale e non hanno diritto di voto nelle assemblee, sebbene vi possano partecipare.

✓ Fatta eccezione per i Soci Onorari, che di fatto non versano la quota sociale e non hanno diritto di voto, la divisione dei Soci nelle rimanenti suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Ciascun Socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione ed è esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa. Tutti i soci che abbiano la maggiore età, inoltre, hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. In particolare, tali soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti e per la elezione degli organi sociali.

Art. 6 –E' possibile aderire all'Associazione sia come Soci sostenitori che come Soci Ordinari. I richiedenti minori d'età devono allegare alla domanda l'autorizzazione di almeno uno dei genitori o del tutore legale.

Per aderire all'Associazione occorre avanzare domanda o a mano, o a mezzo posta tradizionale, o a mezzo posta elettronica, compilando il modulo disponibile sul sito ufficiale ACIPEA all'indirizzo www.acipea.it. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e la disciplina relativa, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa. Il Presidente, destinatario della domanda di adesione, la sottoporrà all'approvazione del Consiglio Direttivo, il quale dovrà procedere entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Nel caso di diniego, motivato, l'interessato può proporre appello al Collegio dei Probiviri, se presente, e in Assemblea in caso contrario.

Il Consiglio Direttivo stabilisce la misura della quota associativa annuale.

Art. 7 - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. Ciascun socio può in ogni momento esercitare il diritto di recesso; tale diritto ha effetto a decorrere dal secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la relativa notifica. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione, il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione. Il socio escluso può proporre appello al Collegio dei Probiviri, se presente, o alla prima Assemblea ordinaria utile in caso contrario.

Art. 8 - L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa. E' garantita l'uniformità del rapporto e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili. Il diritto di voto può essere esercitato in occasione della presentazione del bilancio annuale anche per rappresentanza potendo scegliere in propria vece solo un altro socio ordinario che può rappresentare, oltre se stesso, al massimo altri due soci deleganti.

ORGANI E CARICHE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9 – Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo

Sono organi di controllo e garanzia (Facoltativi)

- il Collegio dei Sindaci Revisori, se nominato dall'assemblea;
- Il Collegio dei probiviri, se nominato dall'Assemblea;

Sono cariche dell'associazione:

- il Presidente
- il Vice Presidente

- il Segretario, se la carica viene attribuita dal Consiglio direttivo;
- il Tesoriere, se la carica viene attribuita dal Consiglio direttivo;

Art. 10 – L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Tutti i soci in regola con gli obblighi imposti dall'Associazione, ed in particolare con il versamento delle quote associative, possono partecipare all'Assemblea generale. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare all'Assemblea da altro socio mediante delega scritta e firmata; la delega può essere conferita solo ad altro socio. Sono ammesse al massimo due deleghe per socio. E' garantita l'osservanza del principio del voto singolo. Anche gli Enti hanno diritto ad un voto in Assemblea. E' escluso il voto per corrispondenza.

Di ogni riunione assembleare viene redatto apposito verbale conservato nel Libro verbali dell'Assemblea e controfirmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. La convocazione va fatta con avviso pubblico mediante invito a mezzo posta elettronica e/o con pubblicazione in albo soci del sito internet dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea. L'adunanza di seconda convocazione non può essere fissata lo stesso giorno stabilito per la prima convocazione. Le delibere assembleari saranno rese disponibili nell'albo sociale on line con il relativo verbale.

Le riunioni dell'Assemblea dei soci possono avvenire anche avvalendosi delle odierne e future tecnologie di comunicazioni, come, a solo titolo esemplificativo, le video conferenze.

Art. 11 – L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro il giorno 30 del mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Essa inoltre provvede a:

- eleggere gli organi sociali;
- delineare il programma delle attività sociali;
- approvare gli eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- deliberare sull'eventuale destinazione degli utili, di fondi, riserve o capitali, durante la vita dell'Associazione, qualora ciò sia previsto dalla legge e dal presente statuto;
- deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

L'Assemblea si riunirà ogni qualvolta sarà convocata dal Presidente, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri, ovvero su domanda motivata e sottoscritta da almeno un decimo dei soci.

Salvo che non sia diversamente stabilito da norme di legge o del presente statuto, le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti, con la presenza di almeno la metà degli associati, in prima convocazione, e qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione. Le votazioni si fanno per alzata di mano oppure per appello nominale. Si voterà a scrutinio segreto quando ne faccia domanda uno o più soci presenti.

Art. 12 - L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione e conseguente devoluzione del patrimonio. In caso di modifiche statutarie, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza dei tre quarti dei soci e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà degli associati, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 13 – L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre o cinque membri eletti dall'Assemblea ordinaria fra i propri componenti. Il primo Consiglio Direttivo è composto dai soci fondatori.

Art. 14 - Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- la nomina, al suo interno, del Vice Presidente e del Segretario;
- l'ammissione all'Associazione di nuovi soci;
- l'esclusione degli associati;
- la redazione annuale del bilancio consuntivo.

La carica di consigliere non prevede alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 15 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.

La convocazione è fatta mediante lettera, posta elettronica o altri canali elettronici e telematici, e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno, spedita a tutti i consiglieri almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale conservato nel Libro verbali del Consiglio Direttivo e controfirmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Le riunioni dell'Assemblea dei soci possono avvenire anche avvalendosi delle odierne e future tecnologie di comunicazioni, come, a solo titolo esemplificativo, le video conferenze.

Art.16 - Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, da un altro membro del Consiglio, designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti.

In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato il Consiglio provvederà alla sua sostituzione mediante cooptazione. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato.

Art.17 - Il Presidente, eletto direttamente dall'Assemblea, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea, provvede a quanto si addica alla osservanza delle disposizioni statutarie e della disciplina sociale.

In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazione di quest'ultimo nella sua prima riunione.

Il Presidente rimane in carica tre anni e può essere rieletto.

Art.18 - Il Collegio dei Sindaci Revisori (*organo facoltativo*)

Qualora specifiche disposizioni di legge lo prevedano obbligatoriamente, o particolari esigenze di gestione lo richiedano, l'Assemblea dei soci elegge il Collegio dei Sindaci Revisori.

Il Collegio dei Sindaci Revisori è l'organo di controllo contabile dell'Associazione.

Esso è formato da *tre* membri effettivi e *due* supplenti, eletti dall'Assemblea dei soci e non necessariamente aderenti all'Associazione. Se le disposizioni di legge lo prevedono, i componenti saranno scelti tra gli iscritti in specifici Albi Professionali.

Il Collegio dei Sindaci Revisori rimane in carica tre anni ed è rieleggibile. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

Il Collegio dei Sindaci Revisori controlla l'amministrazione dell'Associazione, l'osservanza della legge, dell'atto costitutivo e dello statuto, e la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili.

Il Collegio dei Sindaci Revisori può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio preventivo e consuntivo. Ha diritto di accesso alla documentazione dell'associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato.

Delle proprie riunioni il Collegio dei Sindaci Revisori redige verbale, il quale va poi trascritto in apposito Libro.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più sindaci decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato subentrano i supplenti in ordine di età: essi rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale deciderà sulla loro conferma. I revisori così confermati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio dei Sindaci Revisori vigente.

Se con i supplenti non si riesce a completare il Collegio dei Sindaci Revisori, deve essere convocata l'Assemblea secondo le modalità previste dal presente Statuto, affinché provveda all'integrazione del Collegio tramite una nuova elezione. I sindaci eletti secondo tale modalità rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio dei Sindaci Revisori vigente.

La carica di Sindaco è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

L'assemblea che nomina il Collegio dei Sindaci Revisori stabilisce anche il compenso per l'opera professionale svolta. E' anche previsto il rimborso delle spese documentate sostenute.

Art.19 - Il Collegio dei Probiviri (*organo facoltativo*)

Qualora specifiche disposizioni di legge lo prevedano obbligatoriamente, o particolari esigenze di gestione lo richiedano, l'Assemblea dei soci elegge il Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri è l'organo interno di garanzia, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, e svolge inoltre funzioni di arbitrato tra le varie componenti dell'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri è composto da *tre* soci eletti dall'Assemblea fra i soci stessi o fra persone non appartenenti all'Associazione. Resta in carica per tre anni ed è rieleggibile.

Spetta in particolare al Collegio dei Probiviri:

- controllare il corretto funzionamento dell'Associazione, nonché il rispetto, da parte delle cariche elette, delle norme statutarie;
- decidere in merito alle controversie, sollevate da uno o più soci, relative all'interpretazione dei principi e delle disposizioni statutarie;
- svolgere funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie tra i singoli associati e l'Associazione, o fra gli organi di quest'ultima (*se concordemente richiesto dalle parti*).

L'Associazione o gli associati possono proporre ricorso al Collegio dei Probiviri entro *30 giorni* dalla comunicazione o dalla conoscenza dell'atto che determina la controversia.

Il Collegio dei Probiviri decide *ex bono et aequo*, con dispensa da ogni formalità e dopo aver sentito le parti interessate.

La decisione del Collegio dei Probiviri non può più essere appellata ad altro organo dell'Associazione e deve essere comunicata alle parti interessate mediante lettera raccomandata o posta elettronica, non oltre venti giorni dalla data in cui è stata adottata.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più probiviri decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, essi vengono sostituiti tramite elezione da parte dell'Assemblea, la quale deve essere convocata secondo le modalità previste dall'art. 10 del presente Statuto. I probiviri così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio dei Probiviri vigente.

La carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

La carica di consigliere non prevede alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 20 - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- beni, immobili e mobili;
- quote sociali;
- contributi degli aderenti;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 21 – L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato, ovvero reso disponibile in rete internet sul sito di riferimento dell'associazione all'indirizzo www.acipea.it.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 -In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità identiche o analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 23 - Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente statuto si applicano le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.